



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

UNASCOM
Federazione delle Ascom della provincia di Treviso

Via S. Venier, 55 – 31100 Treviso
Tel 0422.580361 - Fax 0422.592327
sindacale@unascom.it - unascom@pec.it
Codice Fiscale 94080590261

Prot. CIRC. 259

Data 11/12/2020

Alle aziende associate
Confcommercio
della provincia di Treviso

OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Ordinanza Regione del Veneto n. 167 del 10 dicembre 2020
Efficacia dal 12 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021

Il Presidente della Regione del Veneto ha disposto ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus, firmando l'Ordinanza n. 167 del 10 dicembre 2020 che ha effetto dal giorno 12 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.

MISURE RELATIVE AL COMPORTAMENTO PERSONALE

Al di fuori dell'abitazione, è obbligatorio l'uso corretto della mascherina **a copertura di naso e bocca**, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Nel caso di **momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande** o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una **distanza interpersonale minima di un metro**.

Resta altresì obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.

RISTORANTI, BAR, PUB, GELATERIE, PASTICCERIE

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, **dalle ore 11:00 alle 15:00, prioritariamente occupando i posti a sedere**, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale. **Dalle ore 15:00 alla chiusura (ore 18:00) l'attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti** nei posti interni ed esterni del locale. **Va sempre rispettata la distanza minima interpersonale di un metro. La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti**, anche durante la conversazione, **salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione**.

Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell'obbligo di distanziamento di un metro.

I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto.

La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente

raccomandata.

COMMERCIO

È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone:

a) **per i locali con una superficie fino a 40 mq è consentito l'accesso ad un solo cliente per volta;**

b) **per i locali con una superficie superiore a 40 mq è consentito l'accesso di un cliente ogni 20 mq.**

Tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

COMMERCIO AMBULANTE

È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

a) nel caso di mercati all'aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l'accesso e l'uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti. In ogni caso si raccomanda che i gestori dei singoli banchi, ove possibile, evitino il formarsi di assembramenti;

b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

c) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 03.11.2020.

Per informazioni e chiarimenti, potete rivolgervi alla vostra Ascom di riferimento (Castelfranco Veneto 0423 4235 – Oderzo 0422 712882 – Treviso 0422 5706 Conegliano 0438 22221 Mogliano Veneto 041 5905272 Montebelluna 0423 300201 – Vittorio Veneto 0438 555146).

Rimangono in ogni caso a disposizione anche gli uffici sindacali Unascom (Dr.ssa Katia Cisolla 0422 580368 Dr. Alberto Tessariol 0422 572447).

Cordiali saluti.

Dr. Federico Capraro
Presidente Unascom

